

# Ascom Notizie



*Quindicinale*

Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi  
della provincia di Lucca

Redazione e Amministrazione: Lucca - Via Fillungo 121 - tel. 0583 47311 - spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c L. 662/96 - filiale di Lucca  
Aut. Trib. di Lucca n. 185 del 21/4/66 - Dir. Resp. Umberto Chiesa - STAMPATO CON MEZZI PROPRI

**NOTIZIARIO N. 1037**  
**Lucca, 8 maggio 2008**

[www.confcommercio.lu.it](http://www.confcommercio.lu.it)  
E-mail [info@confcommercio.lu.it](mailto:info@confcommercio.lu.it)

## CAMPAGNA RIDUZIONE RIFIUTI

Il consorzio pubblico ATO 2 Rifiuti Lucca composto dai 35 Comuni della Provincia di Lucca, assieme ai Comuni consorziati, nell'ambito del Protocollo d'Intesa sulla riduzione della produzione dei rifiuti firmato l'11 maggio 2007, sta promuovendo una serie di azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti urbani in linea con le più avanzate politiche integrate di gestione rifiuti dell'UE, recepite dalla Regione Toscana.

Tra queste azioni una delle principali riguarda la riduzione della produzione dei rifiuti nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nella piccola distribuzione commerciale attraverso l'utilizzo di contenitori riutilizzabili (e non usa e getta), il recupero della merce invenduta ed altre azioni.

La Confcommercio ha aderito al progetto dell'ATO e dei Comuni allo scopo di dare un contributo concreto al buon esito di questa importante iniziativa verso un consumo più consapevole e rispettoso dell'ambiente.

A tal riguardo, tenendo presenti le dimensioni medio-piccole degli esercizi commerciali, si è ritenuto utile dare avvio all'iniziativa attraverso l'adozione di sistemi per l'erogazione di prodotti alla spina, quali detersivi e detergenti, in contenitori riutilizzabili. Tale pratica è già ampiamente diffusa nelle Regioni del Nord Italia ed in Europa.

A tale scopo vengono utilizzati apparecchi fissi (dimensioni cm 150x100x200 circa) nella GDO sopra 1.000 mq, oppure dei contenitori ("bidoncini") da 20/30/40 litri, meglio se in acciaio inox, con rubinetti per l'erogazione del prodotto.

IN QUESTO NUMERO

Pag.1 Campagna riduzione  
rifiuti

Pag.2 Documento unico di regola-  
rità contributiva (DURC)

Pag.3 Stabilizzazione dei rapporti di  
collaborazione coordinata e  
continuativa anche a proget-  
to

Pag.2 Campagna riduzione  
rifiuti

Pag.3 Documento unico di regola-  
rità contributiva (DURC)

Pag.4 Stabilizzazione dei rapporti  
di collaborazione coordinata  
e continuativa anche a pro-  
getto

Tali contenitori in acciaio hanno un costo di circa 60,00 € l'uno e devono essere acquistati dal negoziante mentre i flaconi di plastica (acquistabili dal cliente una volta sola, solitamente al prezzo di 0,40-0,50 € l'uno) hanno un costo per l'esercente di circa 0,35 € l'uno (il tappo 0,07 €).

Il prodotto, sia tradizionale che con formula vegetale-biodegradabile può essere acquistato in alcune ditte specializzate presenti in Toscana.

L'ATO 2 ed i Comuni aderenti al progetto supporteranno con un'adeguata campagna di co-

municazione tutta l'iniziativa, per informare i cittadini sui comportamenti virtuosi finalizzati a produrre meno rifiuti (es. comprare i detersivi sfusi utilizzando più volte lo stesso flacone) e per rendere noti al pubblico gli esercizi commerciali dove tali azioni possono essere compiute.

Gli esercizi commerciali che intendono aderire sono invitati a ritirare presso i nostri uffici il modulo di adesione che, debitamente compilato, ci dovrà essere riconsegnato entro lunedì 19 maggio 2008 alle ore 12,00.

---

---

## DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) - Scadenza 19 maggio 2008

Facciamo seguito ai precedenti notiziari sull'argomento per illustrare le istruzioni emanate dall'INPS sulle modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC, richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Com'è noto, dal 1° gennaio 2008, tutti i datori di lavoro per usufruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, dovranno dimostrare la regolarità contributiva tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'INPS ricorda che qualora vi sia coincidenza tra l'Ente previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, la verifica delle condizioni di regolarità verrà effettuata direttamente dall'Ente interessato (DURC interno).

### Modalità di richiesta del DURC

L'INPS precisa che la richiesta del DURC, finalizzata a fruire dei benefici contributivi, viene considerata assolta attribuendo al modello DM10, che contiene le agevolazioni, il carattere di manifestazione di volontà del datore di lavoro.

Restano ferme le modalità che regolano l'autorizzazione per le singole agevolazioni, per ottenere le quali il datore di lavoro inoltrerà apposita richiesta e/o documentazione.

Tali disposizioni mantengono validità in attesa di definire le nuove modalità conseguenti all'applicazione della normativa in materia di Comunicazione ai competenti servizi per l'impiego entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro.

### Benefici normativi e contributivi

In particolare, l'Istituto ribadisce quanto affermato dalla circolare ministeriale, vale a dire che i benefici normativi e contributivi sono subordinati all'applicazione della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi.

In relazione a tale requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente all'Istituto un'apposita dichiarazione di responsabilità.

### Requisiti di regolarità contributiva

Per ottenere il rilascio del DURC al fine di fruire dei benefici normativi e contributivi, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

c) inesistenza di inadempienze in atto;

d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Per la fruizione dei benefici, la verifica delle predette condizioni, viene effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti.

Viene ribadito che la verifica ha per oggetto i versamenti dovuti a titolo di contribuzione accertata come dovuta. La mancata quantificazione o la semplice contestazione di omissioni contributive non precludono la possibilità di fruire dei benefici contributivi richiesti.

### Obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili

Com'è noto, il decreto estende il requisito di regolarità anche agli adempimenti contributivi nei confronti di tutti gli altri Istituti previdenziali.

A tal fine, i datori di lavoro dovranno dichiarare all'INPS l'assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti degli altri Enti previdenziali.

A tal fine, l'INPS ha previsto un'apposita integrazione nella dichiarazione di responsabilità sull'applicazione del contratto collettivo.

### Cause non ostantive al rilascio del DURC

Non costituiscono causa ostantiva al rilascio del DURC:

a) per i crediti iscritti a ruolo  
- la sospensione della cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;

b) per i crediti non ancora iscritti a ruolo  
- il contenzioso amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che respinge il ricorso;

- il contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio.

In presenza di un ricorso amministrativo e fino alla sua decisione, la regolarità contributiva viene sempre dichiarata.

L'INPS, recependo le sollecitazioni di Confcommercio, precisa che non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC, l'aver beneficiato degli aiuti di Stato, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

In tale ambito, com'è noto, vanno considerati anche i contratti di formazione e lavoro fruiti nel periodo novembre 1995-maggio 2001.

Modalità per la presentazione della dichiarazione di ap-

plicazione dei contratti collettivi

I datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente il nuovo modulo denominato "SC 37 DURC Interno", nel quale viene dichiarato l'obbligo del rispetto della sola parte economica e normativa della contrattazione collettiva.

I datori di lavoro che già fruiscono delle agevolazioni dovranno provvedere alla trasmissione della dichiarazione entro il 19.05.2008. Negli altri casi, la dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta dei benefici.

---

# STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ANCHE A PROGETTO

Come è noto, è stato prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2008 il termine entro il quale i committenti datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali, ovvero territoriali (qualora non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali), con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, volti alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato.

Il Ministero del Lavoro impartisce ulteriori istruzioni per l'applicazione della disciplina di cui trattasi, anche in considerazione di alcune criticità operative emerse nella prima fase di applicazione. Di seguito i contenuti essenziali.

**Accordi di trasformazione**

Possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione i rapporti di collaborazione attualmente in essere sino dalla data del 30 settembre 2008, con esclusione di quelli già ricondotti ad una tipologia contrattuale di

natura subordinata a seguito di provvedimenti ispettivi o giudiziali.

I contratti di collaborazione possono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, part-time a tempo indeterminato superiore alle 25 ore settimanali, contratti a tempo determinato (di durata comunque non inferiore ai ventiquattro mesi e purché sussistano le condizioni oggettive che giustificano l'apposizione del termine), contratti di apprendistato: non possono, invece, essere ammessi alla procedura i contratti di inserimento la cui durata massima è di diciotto mesi e i contratti a tempo parziale il cui orario settimanale sia inferiore a dodici ore.

Il Ministero conferma che la procedura in esame possa riguardare anche i rapporti già oggetto di accertamento, purché non sussistano provvedimenti o sentenze di natura definitiva (ordinanze ingiunzione, cartelle esattoriali o sentenze passate in giudicato), che abbiano già ricondotto le relative posizioni

nell'ambito del lavoro subordinato con i conseguenti effetti sul piano contributivo e sanzionatorio.

**Atti di conciliazione individuale**

Con riferimento alle conciliazioni individuali che devono essere stipulate con i singoli lavoratori (nell'ambito della procedura di cui trattasi), il Ministero precisa che tali accordi possono essere raggiunti sia in sede sindacale sia avanti le commissioni di conciliazione operanti presso le Direzioni provinciali del Lavoro.

**Durata del contratto di lavoro subordinato**

La circolare ministeriale ribadisce che le sole eccezioni all'obbligo di durata almeno biennale del contratto di lavoro subordinato sorgente dalla stabilizzazione sono rappresentate dalle dimissioni del lavoratore e dalla cessazione del rapporto per giusta causa.

**Contributo straordinario integrativo**

La validità degli atti di conciliazione resta condizionata al-

l'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata, del contributo straordinario integrativo: tale contributo è pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Il Ministero del lavoro sottolinea che il versamento dell'intero contributo straordinario (da verificarsi da parte del predetto istituto anche con riferimento al pagamento rateale), comporta l'estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia ed al versamento dei contributi e dei premi. Dalla previsione della norma restano pertanto escluse le sole ipotesi di reato afferenti a materie diverse da quelle connesse al versamento di contributi previdenziali.

Il Ministero osserva inoltre che il pagamento del contributo in parola comporta l'estinzione di ogni illecito di carattere amministrativo comunque collegato all'impiego dei lavoratori stabilizzati, nonché delle sanzioni civili conseguenti alle eventuali omissioni contributive oggetto di accertamento ispettivo.

Preclusione degli accertamenti ispettivi

La circolare ministeriale pone in rilievo che la preclusione di ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati si riferisce soltanto ai rapporti stabilizzati e ai relativi periodi di attività denunciata. Sono inoltre da intendersi esclusi dall'accertamento i soli aspetti di natura fiscale e contributiva connessi a tali rapporti: di conseguenza, resta ferma la possibilità per il personale ispettivo di verificare, ad esempio, eventuali violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, non riconducibili in alcun modo alle predette materie.

**AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE**

Nell'ambito delle procedure di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di lavoro subordinato stipulati a tempo indeterminato "godono dei benefici previsti dalla legge vigente".

La problematica esaminata dal Ministero del Lavoro attiene alla concessione, nelle ipotesi di assunzioni di lavoratori precedentemente impiegati con contratti di collaborazione, dei benefici contributivi previsti, a favore delle aziende che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro precisa che permane il diritto alle agevolazioni se l'assunzione riguarda quei soggetti che, sebbene svolgano un'attività lavorativa, percepiscano un reddito annuale non superiore a quello escluso da imposizione fiscale (per la situazione reddituale è sufficiente una mera autocertificazione): essi infatti mantengono lo stato di disoccupazione.

## LE NOSTRE SEDI

LUCCA - Via Fillungo 121  
LUCCA - Viale Carlo del Prete

lu-ma-me-gio-ve 8,30-13 / 14,30-18 tel. 0583 47311 fax 48587  
(venerdì pomeriggio chiuso al pubblico) tel. 0583 464321 fax 496708

CAPANNORI - via della Posta, 5

lu-ma-me-gio-ve  
8,30-13,30/ 14,30-17,30

tel. 0583 429303  
fax 0583 429962

CASTEL.GARFAGNANA - via Farini, 2

giovedì 9,30-12,30 / 14,30-17

tel. 0583 62548  
fax 0583 641205

FORNACI DI BARGA - p.zza IV Novembre

mercoledì 14,30-18  
venerdì 9,30-12,30

tel. 0583 708118

GALLICANO - via Roma, 23/F

lu-ma-me-gio-ve 8,30-12 / 13-17,30

tel. 0583 74596  
fax 0583 748140

FORTE DEI MARMI - c/o Ass. Albergatori  
via Franceschi, 8

mercoledì 15,30-17

tel. 0584 82007  
fax 0584 89533

LIDO DI CAMAIORE - p.zza S.Cuore, 18

lu-ma-me-gio-ve 8-13 / 14,30-17,30

tel. 0584 618654  
fax 0584 66106

PIETRASANTA - p.zza Stazzone, 1

martedì 15 - 18  
giovedì 15 - 18

tel. 0584 792111  
fax 0584 792111

VIAREGGIO - via S. Antonio, 8

lu-ma-me-gio-ve-8-13 / 15,30-18,30  
sabato 9-12

tel. 0584 962646  
fax 0584 943089